



**ATTO N. 844**

**PROPOSTA DI LEGGE**

*di iniziativa*

*dei Consiglieri SMACCHI, BUCONI e LIGNANI MARCHESANI*


***“RIDEFINIZIONE DELLE AREE CONTIGUE ALLE AREE NATURALI PROTETTE - ULTERIORI  
MODIFICAZIONI DELLA L.R. 03/03/1995, N. 9 (TUTELA DELL'AMBIENTE E NUOVE NORME IN  
MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE)”***



---

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy  
il 26/04/2012*

*Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 26/04/2012*



---

**Consiglieri Regionali**

**Andrea Smacchi**  
**Buoni Massimo**  
**Giovanni Andrea Lignani Marchesani**

## **Relazione**


La proposta di legge che ricompone in un unico testo tre diverse ipotesi di ridefinizione delle aree contigue alle aree naturali protette, incardina in una deliberazione della Giunta regionale l'atto con il quale – a seguito di un apposito procedimento - le aree contigue alle Aree naturali protette regionali possono essere ridefinite, e pertanto anche soppresse, nel caso in cui si ravvisi l'esigenza di un diverso assetto della salvaguardia del territorio, sempre nel rispetto degli standard minimi di salvaguardia previsti dal quadro normativo statale.

Il procedimento di revisione delle situazioni ad oggi esistenti avviene – qualora innescato - nel rispetto della disciplina normativa individuata dall'articolo 32, della legge n. 394/1991, e richiede la necessaria intesa con il soggetto gestore dell'area naturale e con gli enti locali interessati.

L'eventuale riconsiderazione delle perimetrazioni ad oggi esistenti produce effetti dalla data della pubblicazione della nuova situazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di conseguenza verrebbero adeguate le cartografie, i piani ed i programmi, conformemente alla ridefinizione delle aree.

La legge regionale n. 9/1995, ha istituito le aree contigue dell'Area naturale protetta «Parco del Monte Cucco» e dell'Area naturale protetta «Parco fluviale del Tevere», per assicurare la conservazione dei valori propri delle Aree protette medesime.

La proposta di legge unificata consente alla Giunta regionale, in particolare, di avviare il procedimento per la soppressione dell'area contigua dell'Area naturale protetta «Parco del Monte Cucco», entro sessanta giorni decorrenti dalla nomina



---

**Consiglieri Regionali**

**Andrea Smacchi**

**Buoni Massimo**

**Giovanni Andrea Lignani Marchesani**

del Presidente della costituenda Unione speciale di comuni nel cui territorio sarà compresa l'area contigua medesima. Infatti, i soggetti istituzionali del territorio interessato dall'eventuale ridefinizione si sono espressi in senso favorevole ad iniziative da intraprendere da parte della Giunta regionale, anche nel senso della soppressione dell'area contigua del Parco del Monte Cucco, stante il venir meno dei presupposti che determinarono l'istituzione dell'area stessa.

La disciplina delle aree protette spetta indubbiamente allo Stato e prevede anche che i confini delle aree contigue sono determinati dalle Regioni d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta. La ragione della istituzione dei parchi risiede nella tutela della natura, attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio a speciale protezione e coinvolge la predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività, svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna, tra i quali deve essere ricompresa anche la previsione dell'intesa per la delimitazione delle aree contigue alle aree protette. È in tale quadro ordinamentale che trova la propria ragion d'essere la proposta di legge. Da un lato si vuol disciplinare il percorso di revisione di situazioni decise con legge regionale molti anni fa, dall'altro si individua anche una specifica area contigua per la quale può essere avviato il percorso di revisione, stante la posizione assunta dagli enti locali interessati.



---

**Consiglieri Regionali**

**Andrea Smacchi**  
**Buoni Massimo**  
**Giovanni Andrea Lignani Marchesani**

**“Ridefinizione delle aree contigue alle Aree naturali protette. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette)”.**


**Art. 1. Integrazione della l.r. 9/95.**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette) sono inseriti i seguenti:

2-bis. Le aree contigue alle Aree naturali protette regionali possono essere ridefinite o soppresse con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 32, della legge n. 394/1991, previa intesa con il soggetto gestore e gli enti locali interessati.

2-ter. La deliberazione di cui al comma 2-bis produce effetti dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2-quater. La Regione provvede ad adeguare la cartografia, i piani ed i programmi di cui al comma 2 conformemente alla ridefinizione o soppressione delle aree contigue”.



**Consiglieri Regionali**

**Andrea Smacchi**  
**Buconi Massimo**  
**Giovanni Andrea Lignani Marchesani**

**Art. 2 Norma finale.**

1. La Giunta regionale dà inizio al procedimento per la soppressione dell'area contigua dell'Area naturale protetta "Parco del Monte Cucco" ai sensi dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 17, della l.r. n. 9/1995, come introdotti con la presente legge, entro sessanta giorni decorrenti dalla nomina del Presidente dell'unione speciale di comuni nel cui territorio è compresa l'area contigua medesima. Qualora l'area contigua ricada nel territorio di più unioni speciali di comuni, il termine di cui al primo periodo decorre dall'ultimo atto di nomina del Presidente di una delle unioni interessate.

**Consigliere Regionale**

**Andrea Smacchi**

**Consigliere Regionale**

**Massimo Buconi**

**Consigliere Regionale**

**Giovanni Andrea Lignani Marchesani**